



COMUNE DI ALIMENA

Provincia di Palermo

Cod. Fisc. 00429940828

AREA TECNICA

Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURAZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.) - CIG: 9391234376, DEI LAVORI DI "Riqualficazione piazza Regina Margherita, via Palermo e ambiti attigui" – CUP: G17H20003870005.

L'anno ____ (____) il giorno ____ (____) del mese di ____, in Alimena nella sede del Comune di Alimena, in Via Catania, n. 35 - Alimena (PA), con la presente scrittura privata, da valere come Legge,

TRA

- _____ in qualità di _____, rappresentante del Comune di Alimena, con sede in Alimena (PA), Via Catania, n. 35, nato a _____ (____) il ____/____/____, C.F. _____, domiciliato per la carica che ricopre presso la sede del Comune, il quale agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, autorizzato a sottoscrivere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00 ed in virtù del Decreto _____ n. ____ del ____/____/____,

E

- _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____, si conviene e si stipula quanto segue:

Capo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto dell'incarico

1. L'Amministrazione comunale conferisce a _____, l'incarico professionale relativo ai "servizi di ingegneria ed architettura", **relativi alla Direzione dei lavori, misurazione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) - CIG: 9391234376, dei lavori di "Riqualficazione piazza Regina Margherita, via Palermo e ambiti attigui" – CUP: G17H20003870005.**
2. Il tecnico incaricato dà atto che gli elaborati e documenti di propria competenza verranno sviluppati in tutti i loro particolari ed allegati secondo le norme di cui al D.Lgs n. 81/2008, D.Lgs. n. 50/2016, al D.M. n.49/2018, cui è soggetto il professionista affidatario dell'incarico, nonché alle norme di riferimento per la direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione non contemplate.
3. **Le prestazioni da eseguirsi** in relazione al presente incarico di direzione lavori nello specifico sono:
 - a. Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
 - b. Liquidazione, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile;

- c. Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- d. Contabilità dei lavori a misura;
- e. Certificato di regolare esecuzione;
- f. Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione;
- g. Predisposizione delle richieste di pareri e autorizzazioni comunque denominati in "via ordinaria" (compresa la predisposizione della necessaria modulistica);

Art. 1.2 - Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, c.5, del D.Lgs. 50/2016 è _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ Codice ATECO _____ Iscrizione ente previdenziale _____. [completare con i dati richiesti].

Art. 1.3 - Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente disciplinare è/sono la/le seguente/i:
 - a) **DIRETTORE DEI LAVORI** _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____.
 - b) **COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE** _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____.
 - c) **GIOVANE PROFESSIONISTA** _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____.
 - d) ALTRO.....

Art. 1.4 - Collaboratori

1. Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 1.5 - Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di progettazione di opere pubbliche e in particolare:
 - a) il D.M. n.49/2018;
 - b) il D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - c) il D.P.R. 207/10 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - d) il D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

2. Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie, ecc.) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG, ecc.).

Art. 1.6 - Obblighi generali dell'Amministrazione

1. La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al Soggetto affidatario all'inizio dell'affidamento dei Servizi, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo al Progetto esecutivo dell'opera e al Piano di sicurezza e di coordinamento.
2. La Stazione appaltante si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare al Soggetto affidatario copia della documentazione contrattuale occorrente per l'esecuzione del Contratto, che non sia già stata consegnata in fase di gara.
3. Il Soggetto affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo esclusivamente per gli scopi inerenti all'esecuzione del Contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto al Soggetto affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
4. La Stazione appaltante s'impegna, altresì, a garantire al Soggetto affidatario, contestualmente all'affidamento dei Servizi, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

Capo 2

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI

Art. 2.1 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la Direzione dei lavori, misurazione dei lavori, contabilità

1. L'attività di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori se istituito, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016, nonché:
 - a) consegna dei lavori;
 - b) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - c) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 - d) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
 - e) dovrà essere garantita l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);
 - f) dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il

monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e sub-affidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;

- g) dovrà essere garantita la presenza continua e adeguata in cantiere, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;
- h) il Direttore dei Lavori deve garantire la presenza continua in cantiere mediante apposizione della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza; solo per brevi periodi di tempo, previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia;
- i) gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- j) dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
- k) stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, specifica e corredata da documentazione fotografica esauriente;
- l) dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, elaborati grafici, eventuali rilievi, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera ed al collaudo tecnico-amministrativo;
- m) dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- n) dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnicoorganizzativi relativi alla realizzazione degli eventuali interventi interferenti, nonché l'assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti;
- o) qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara;
- p) dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario);

Capo 3

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 - Descrizione delle prestazioni richieste

1. L'Incaricato assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 81/08 e dall'art. 39 del D.P.R. 207/10, con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.
2. Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;
3. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
4. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo dell'opera;
5. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza;
6. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;
7. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà all'annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;
8. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Palermo, ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori;
9. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, ma con cadenza massima quindicinale, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
10. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 105 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
11. Per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, ad accezione di quelle c.d. "in assestamento", ossia senza modifica dell'importo di contratto, sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara.
12. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori, compresa la revoca dell'incarico.

13. L'Incaricato si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione, alle prescrizioni contenute all'interno del presente articolo.
14. Dovranno altresì essere redatti tutti gli elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione delle opere.
15. Tutti gli elaborati prodotti rimarranno in proprietà al Committente, che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

Capo 4

TEMPO UTILE, RITARDI E PENALITÀ

Art. 4.1 - Tempo utile per l'espletamento delle prestazioni

1. Il Soggetto affidatario, dovrà prestare i Servizi affidati presso il sito del cantiere dove saranno realizzati i lavori, nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso; riunioni ed incontri potranno avvenire anche presso gli uffici della Stazione appaltante.
2. Le prestazioni decorreranno dalla sottoscrizione del contratto; è fatta salva la possibilità di esigere l'inizio della prestazione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 32 - comma 13 del D.Lgs. 50/2016. I tempi per l'espletamento dell'incarico seguiranno i tempi di esecuzione dei lavori.
3. La durata dell'incarico è subordinata ai tempi di esecuzione dell'intervento stabilito dagli atti tecnici in **225 giorni** dalla consegna/inizio dei lavori. E' facoltà dell'amministrazione comunale concedere proroghe ai tempi stabiliti per l'espletamento dell'incarico, su richiesta motivata del professionista, per circostanze non dipendenti dal medesimo.
4. Il **Direttore dei lavori** e/o del CSE è tenuto all'osservanza delle prestazioni definite al **Capo 2 e 3** e dal Responsabile del Procedimento nel corso dello svolgimento del proprio incarico.
5. Il **Direttore dei lavori** e/o del CSE è tenuto a **partecipazione, per tutta la durata dell'appalto** (fissato in giorni 225) e fino all'emissione del CRE/Collaudato, **ad almeno n. 2 (due)** riunioni settimanali di coordinamento col Rup e col Dirigente del Servizio, che si svolgeranno presso gli uffici comunali, a pena di revoca dell'incarico;
6. Il termine di esecuzione corrisponde alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari da parte degli enti proposti nonché con la conclusione con esito positivo delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo.

Art. 4.2 - Ritardi e penalità

1. Penali In tutti i casi di ritardato adempimento o di inadempimento da parte del Direttore dei lavori e/o del CSE agli obblighi di cui al presente Disciplinare, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una **penale giornaliera in misura pari allo 1 per mille (uno per mille) del corrispettivo**.
2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto al Soggetto affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.
3. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto al Soggetto affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato del Soggetto affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime.
4. È fatto salvo il maggior danno. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Committenza o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli

errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Committenza stessa debba sostenere per cause imputabili all'Incaricato.

6. Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il Direttore dei Lavori e/o del CSE inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Capo 5

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 5.1 - Onorario

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente disciplinare è pari ad euro _____ (_____/___ euro) (oltre a oneri previdenziali e I.V.A. di legge) così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle prestazioni indicate nel Disciplinare d'Incarico.
3. L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.
4. L'onorario è così composto:
 - a) per la **Direzione dei lavori, misurazione dei lavori e contabilità**, ammonta ad euro _____ (_____ euro);
 - b) per il **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori**, ammonta ad euro _____ (_____ euro);
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 - comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a O (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
6. Le pratiche autorizzative di cui al presente Disciplinare devono intendersi già compensate nell'onorario complessivo della parcella posto a base di gara.
7. L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
8. Tutte le spese conglobate vengono compensate nella misura del _____ % (_____ per cento), con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all'interno dell'onorario di cui al comma 1 del presente articolo.
9. I corrispettivi sono imm modificabili. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della Tariffa Professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, salvo diversa specifica disposizione normativa.
10. All'Incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

Art. 5.2 - Modalità di pagamento dell'onorario

1. Il pagamento avverrà in acconti a emissione dei SAL, dietro presentazione di documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di pagamento) contenente l'indicazione dell'impegno di spesa del CIG, CUP, del n. della determina di affidamento, del Codice IPA e degli elementi obbligatori per la fatturazione elettronica, con l'applicazione delle eventuali penali per ritardato adempimento dopo l'esecutività della determina di approvazione;

2. La liquidazione dei compensi sarà effettuata mediante atto amministrativo, dietro presentazione di documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di pagamento), compilate secondo le modalità indicate nella previsione parcellare esposta in sede preventiva, in base al seguente schema:
 - a) acconti degli onorari dovuti per Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori, emessi contestualmente ed in proporzione alla quota di lavori contabilizzati, secondo gli stati di avanzamento sottoscritti dal D.L. (S.A.L.);
 - b) saldo dell'onorario relativo alla Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori ad avvenuta emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.
3. Il pagamento verrà disposto con bonifico bancario, previa presentazione di fattura e verifica della regolarità contributiva, solo dopo l'accredito da parte dell'Ente Finanziatore.
4. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.
5. Le spese conglobate forfettariamente verranno corrisposte in quota proporzionale alla prestazione da liquidare.
6. **L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'accredito della somma di € 650.000,00, assegnata al comune di Alimena dall'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Ser. 5 – Politiche Urbane e Abitative, giusto D.D.G. N. 1393 del 01.06.2022. Ai sensi dell'Art. 4 “Nel rispetto del Dlgs. del 23.06.2011, n. 118, l'erogazione delle somme sarà effettuata mediante l'emissione di mandati di pagamento a favore del funzionario delegato del comune di Alimena, sulla base di apposita richiesta dello stesso, debitamente corredata dalla documentazione giustificativa della spesa”.**
7. L'incaricato esonera il Comune da ogni responsabilità per ritardi nei pagamenti non imputabili ad inerzia del Comune e dipendenti da adempimenti imposti dalle vigenti disposizioni normative.
8. In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
9. In applicazione dell'art. 25 del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23.06.2014, n. 89, si indica il codice **CUP: G17H20003870005** ed il **codice CIG: 9391234376** dei servizi dedotti nel presente contratto, codici che dovranno essere riportati nelle fatture elettroniche, unitamente all'attuale **codice univoco ufficio - IPA di fatturazione elettronica I1PJCQ** (riferito al Settore tecnico comunale), pena l'impossibilità di procedere al pagamento.

Art. 5.3 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Incaricato si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L.136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.
2. Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche è, a far data dal _____, presso la Banca _____ / Poste Italiane S.p.a. _____.
3. I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:

_____	-	Banca (Denominazione completa)	
_____	-	Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)	
_____	-	Numero	conto:
_____	-	Codice	IBAN:
_____	-	Codici di riscontro: ABI	CAB _____ CIN _____
4. Si riportano gli elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra il conto corrente e il presente affidamento: _____.
5. L'intestatario del conto, coincidente con l'affidatario del presente incarico, è _____.
6. I soggetti (persone fisiche) che per l'Incaricato saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato risultano i seguenti:

-	sig. _____	-	nato a _____
			- residente a _____

- cod. fisc. _____ - operante in qualità di _____

7. Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione Committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e il codice unico di progetto (CUP) comunicati all'Incaricato dalla Committenza.
8. L'Incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Ove l'Incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla Committenza e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo.
10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 5.4 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 79/97, convertito dalla L. 140/97, la Committenza non procederà alla liquidazione di alcuna forma di anticipazione.

Capo 6

COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 6.1 – Cauzione definitiva e Polizza di responsabilità civile professionale

Cauzione definitiva Polizza

1. Il Tecnico incaricato a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 cauzione definitiva di Euro _____ a mezzo polizza fideiussoria n. _____, rilasciata in data _____ dalla Società _____. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'incaricato il "Committente" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'incaricato" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il "Committente" abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio .

Polizza di responsabilità civile professionale

1. L'incaricato ha costituito, ai sensi degli articoli 24, comma 4, secondo periodo, e 103, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, polizza assicurativa n. _____ rilasciata in data _____ dalla società di assicurazioni _____ di Euro _____ a mezzo polizza fideiussoria per la copertura dei rischi da responsabilità civile professionale per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con _____, n. _____ in _____, con validità fino al _____. La garanzia è prestata per un massimale pari al _____ per cento dell'importo dei lavori progettati.
2. La polizza dovrà avere validità per tutta la durata del servizio sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
3. Il Tecnico incaricato deve presentare prima della sottoscrizione del contratto una polizza rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto esecutivo.
4. La polizza di cui al comma 2 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori

costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 500.000,00 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

5. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo e avrà efficacia dalla data di stipula del contratto con l'aggiudicatario dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 24, comma 4 ultimo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Capo 7

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Art 7.1 – Subappalto e cessione del contratto

1. In tutti gli affidamenti di cui al presente Disciplinare, l'Incaricato non può avvalersi del subappalto (ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016).
2. Resta impregiudicata la responsabilità del progettista nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attività citate;
3. E' vietato all'Appaltatore cedere il contratto

Capo 8

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 8.1 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui al Capo 4 - art. 4.2 del presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati al Capo 5.
2. La risoluzione dà diritto alla Stazione appaltante a rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario. Si richiama per le altre condizioni risolutive quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n° 50/2016.
3. In tale ipotesi, la Committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.
4. La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.
5. In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell'inadempimento.
6. Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
 - f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui al presente Disciplinare;

- g) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui al presente Disciplinare.
7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo dell'Amministrazione Committente, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la Committenza potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte della Committenza stessa, l'Incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo dell'Amministrazione committente o che siano state validate positivamente.

Art. 8.2 - Recesso dal contratto

1. La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.
2. Il contratto si intende automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.
3. In ogni caso, costituisce motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
 - 3.1 mancata costituzione della cauzione nei termini previsti;
 - 3.2 sostituzione, non autorizzata, di uno o più componenti del gruppo di lavoro;
 - 3.3 non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla Gara e alla fase contrattuale;
 - 3.4 violazione dell'obbligo di riservatezza;
 - 3.5 mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del Servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati in fase di gara;
 - 3.6 frode, o grave negligenza, nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - 3.7 fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere l'Aggiudicatario;
 - 3.8 gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate.
4. La risoluzione diventa operativa a seguito della comunicazione scritta che la Stazione appaltante invia all'Aggiudicatario con raccomandata A/R o PEC.
5. La risoluzione dà diritto alla Stazione appaltante a rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario. Si richiama per le altre condizioni risolutive quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n° 50/2016.
6. La risoluzione dà, altresì, alla Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del Servizio, in danno all'Aggiudicatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dalla Stazione appaltante rispetto a quello previsto.

Art. 8.3 - Incompatibilità

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare non potranno partecipare né all'Appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. L'Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 8.4 - Risoluzione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Termini Imerese. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 8.5 - Spese

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della Committenza, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Incaricato.
2. Si intendono altresì a carico dell'Incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente Disciplinare.

Art. 8.6 - Modalità di registrazione della convenzione.

Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 8.7 - Dichiarazione di incompatibilità.

Il professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità di non aver rapporti con Amministrazioni Pubbliche e/o enti terzi che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione in relazione all'incarico affidato.

Art. 8.8 - Elezione del domicilio

1. Agli effetti del presente atto, l'Incaricato dichiara di avere il proprio domicilio in _____ via _____, n. ____, tel _____, PEC _____, fax _____, e-mail _____.

Art. 8.9 – Riservatezza e trattamento dei dati

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Incaricato venisse a conoscenza.
2. I dati personali raccolti dalla Committenza saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003; il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.
3. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al presente disciplinare, l'Incaricato è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate del vigente "Codice in materia di protezione dei dati personali" D. Lgs. 196/2003.

Art. 8.10 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e del vigente D.P.R. 207/10, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 8.11 - Trattamento dei dati personali.

Il "Comune", ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Luogo e data

L'INCARICATO _____

PER IL COMUNE DI ALIMENA _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile vengono espressamente e specificamente approvate le seguenti condizioni del presente Disciplinare:

Capo 2 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI

Capo 3 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI;

Capo 4 - TEMPO UTILE, RITARDI E PENALITÀ;

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA;

Capo 8 - ULTERIORI DISPOSIZIONI; Art. 8.1 - Risoluzione del contratto; Art. 8.2 - Recesso dal contratto; Art. 8.3 – Incompatibilità; Art. 8.4 - Risoluzione delle controversie

Luogo e data _____

L'INCARICATO _____

PER IL COMUNE DI ALIMENA _____